



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI sul reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

Schede di lettura

Atto del Governo n. 233

(art. 18. L. 114/2015)

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2015



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, GIUSTIZIA E CULTURA

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 262



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it -  @CD_giustizia

Atti del Governo n. 241

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

1. Introduzione	3
2. La normativa europea di riferimento.....	4
▪ La decisione quadro 2009/829/GAI	4
▪ Il contesto normativo europeo	8
3. Lo schema di decreto legislativo	10
▪ Il contenuto.....	10
▪ Relazioni e pareri allegati.....	20
▪ Conformità con la norma di delega	20
▪ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.....	20
▪ Profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea.....	20

Schede di lettura

1. INTRODUZIONE

Lo **schema di decreto legislativo** A.G. 233 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare) è adottato in attuazione della **legge di delegazione europea per il 2014** (legge n. 114 del 2015).

In particolare quest'ultima, all'articolo 18, delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un elenco di decisioni quadro.

Nell'elenco è compresa la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Dall'attuazione di tale decisione quadro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi debbono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro deve essere acquisito, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel termine di quaranta giorni decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il termine per l'espressione dei pareri da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – cui lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 15 novembre 2015 – è dunque il 25 dicembre 2015.

Si rammenta inoltre che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012).

Si ricorda in fine che [l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), nel fare salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea, individua alcuni principi e criteri direttivi generali.

2. LA NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

La decisione quadro 2009/829/GAI

La decisione quadro¹ stabilisce le norme per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari da parte dei Paesi dell'Unione europea (UE) nel corso di procedimenti penali. L'articolo 1 della decisione specifica che tali norme disciplinano il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari, la sorveglianza delle misure cautelari e la consegna dell'interessato che viola le misure cautelari impostegli.

Per "decisione sulle misure cautelari" la decisione quadro intende una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone a una persona fisica, come alternativa alla detenzione cautelare, una o più misure cautelari.

Le misure di cui alla decisione quadro mirano a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una persona residente in uno Stato membro ma sottoposta a procedimento penale in un secondo Stato membro di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del processo, di contro al previgente regime, con due sole alternative, la detenzione cautelare o la circolazione non sottoposta a controllo.

Gli obiettivi che la decisione si prefigge sono i seguenti:

- assicurare la comparizione in giudizio dell'interessato;
- promuovere durante il procedimento penale il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento;
- migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale.

La decisione quadro impone agli Stati membri di riconoscere e sorvegliare le seguenti tipologie di misure cautelari, che impongono all'interessato:

- l'obbligo di comunicare all'autorità responsabile della sorveglianza delle misure cautelari ogni cambiamento di residenza;
- il divieto di frequentare determinati luoghi;
- l'obbligo di rimanere in un luogo determinato;
- l'obbligo di rispettare determinate restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di sorveglianza;
- l'obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;
- l'obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con i presunti reati.

¹ Decisione quadro [2009/829/GAI](#) del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Uno Stato membro può trasmettere una decisione sulle misure cautelari all'autorità competente dello Stato membro di residenza dell'interessato. Tuttavia, quest'ultimo deve essere stato informato delle misure in questione e deve aver acconsentito a ritornare nel suo Paese di residenza. Su richiesta dell'interessato, una decisione sulle misure cautelari può anche essere trasmessa all'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità in questione deve aver accettato di ricevere la decisione. L'autorità competente dello Stato membro che ha emesso la decisione sulle misure cautelari trasmette tale decisione (o una sua copia autenticata), corredata del certificato allegato alla presente decisione quadro, direttamente all'autorità competente dello Stato membro che si occuperà della sorveglianza. L'autorità competente dello Stato di emissione deve precisare il periodo di applicazione della decisione sulle misure cautelari e se sia possibile una proroga di tale decisione. Deve altresì indicare il tempo approssimativo verosimilmente necessario per la sorveglianza delle misure cautelari. Il Paese cui viene trasmessa la decisione sulle misure cautelari deve riconoscere tale decisione e adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari entro venti giorni dal ricevimento della decisione.

La decisione quadro elenca alcuni reati per i quali le decisioni sulle misure cautelari devono essere in ogni caso riconosciute, senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti. Questi reati, tuttavia, devono essere punibili con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni nello Stato di emissione della decisione sulle misure cautelari.

I reati elencati dalla decisione quadro sono i seguenti: partecipazione a un'organizzazione criminale; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode²; riciclaggio di proventi di reato; falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro; criminalità informatica; criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali; omicidio volontario, lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; rapimento, sequestro e cattura di ostaggi; razzismo e xenofobia; furto organizzato o rapina a mano armata; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; truffa; racket ed estorsione; contraffazione e pirateria di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari o radioattive; traffico di veicoli rubati; violenza sessuale; incendio; reati che rientrano

² La decisione specifica che questa comprende la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

La Convenzione è entrata in vigore il 17 ottobre 2002, unitamente al suo primo protocollo e al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia. Il secondo protocollo è entrato in vigore il 19 maggio 2009.

nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; dirottamento aereo o di nave; sabotaggio.

Per i reati diversi da quelli di cui sopra, lo Stato di sorveglianza può subordinare il riconoscimento della decisione alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della sua legge. In talune circostanze, tale Stato può rifiutare *in toto* il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari se:

- il certificato allegato è incompleto;
- i criteri relativi allo Stato membro al quale può essere trasmessa la decisione e la procedura per la trasmissione non sono soddisfatti;
- il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari è in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;
- la decisione sulle misure cautelari si riferisce a un fatto che non costituirebbe reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione³;
- l'azione penale si è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un fatto che rientra nella sua competenza in conformità della legislazione interna;
- la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile sorvegliare le misure cautelari;
- l'interessato, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dei fatti.
- in caso di inosservanza delle misure cautelari, dovrebbe rifiutare di consegnare l'interessato in conformità della decisione quadro [2002/584/GAI](#) del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. In tal caso, se l'autorità dello Stato di emissione non revoca il certificato, lo Stato di esecuzione può riconoscere la decisione sulle misure cautelari, fermo restando che l'interessato potrebbe non essere consegnato in base al mandato d'arresto europeo.

Se le misure cautelari sono incompatibili con la legislazione dello Stato di sorveglianza, l'autorità competente di quest'ultimo può adattare. Tuttavia, le misure cautelari adattate devono corrispondere il più possibile alle misure cautelari originariamente disposte e non devono essere più severe di quest'ultime.

Quando lo Stato responsabile della sorveglianza riconosce la decisione sulle misure cautelari, esso diventa responsabile della sorveglianza delle misure cautelari e tale sorveglianza sarà disciplinata dalla sua legislazione.

Lo Stato di emissione della decisione sulle misure cautelari ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con: la proroga, il riesame e la revoca

³ Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina.

della decisione originale, la modifica delle misure cautelari e l'emissione di un mandato d'arresto. Tali decisioni sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di emissione.

Se l'autorità competente dello Stato di emissione modifica le misure cautelari, l'autorità competente dello Stato di sorveglianza può: adattare le misure modificate se sono incompatibili con la sua legislazione nazionale, oppure rifiutarsi di sorvegliare le misure cautelari se queste esulano dal campo d'applicazione della presente decisione quadro. Se l'autorità competente dello Stato di emissione emette un mandato di arresto, l'interessato deve essere consegnato conformemente alle procedure stabilite dalla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

La decisione quadro in esame fissava come termine di recepimento il 1° dicembre 2012.

Il **Parlamento europeo** si era pronunciato in prima lettura sulla proposta legislativa⁴ da cui è scaturita la decisione in oggetto, con risoluzione approvata il 29 novembre 2007⁵.

Il Parlamento approvava la proposta della Commissione, invitando tuttavia quest'ultima ad accogliere alcuni emendamenti. Richiamava, inoltre, l'attenzione della Commissione sulla necessità di adattare la procedura di arresto e consegna prevista dal mandato di arresto europeo per coprire tutti i casi in cui un indagato deve essere trasferito nello Stato in cui si tiene il processo a seguito di una violazione dell'ordinanza cautelare europea.

Tenuto conto dell'obiettivo della proposta relativa all'ordinanza cautelare, si proponeva di estendere a tutti i reati il mandato d'arresto europeo, non solo quindi agli atti punibili, ai sensi della legge dello Stato membro di emissione, con una misura cautelare, oppure con una misura detentiva di un massimo di 12 mesi.

Il Consiglio Giustizia e affari interni era pervenuto a un orientamento generale sulla proposta nella sessione del 27 e 28 novembre 2008, apportando una serie di modifiche sostanziali che hanno richiesto una nuova consultazione del Parlamento europeo⁶. Questo si è quindi espresso con risoluzione legislativa il 2 aprile 2009⁷, approvando le modifiche introdotte dal Consiglio volte ad ampliare

⁴ Vd. la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea ([COM\(2006\)468](#)).

⁵ [P6_TA\(2007\)0551](#). Il Parlamento europeo era stato consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'ex trattato UE.

⁶ Vd. doc. [16382/08](#). In linea con la posizione espressa dal Parlamento europeo, aveva fra l'altro introdotto disposizioni relative al mandato d'arresto europeo e misure a tutela del trattamento dei dati personali.

⁷ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio ([P6_TA\(2009\)0199](#)).

il campo di applicazione della decisione quadro e a includere la possibilità che l'indagato chieda all'autorità di emissione competente di trasmettere l'ordinanza cautelare ad uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente e legittimamente.

Il Parlamento sottolineava in particolare la necessità di:

- non restringere il significato di residenza alla residenza "permanente", chiarendo che la residenza deve essere abituale e legittima (il testo adottato specifica che "la decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa allo Stato membro in cui l'interessato risiede legalmente e abituamente nei casi in cui l'interessato, informato delle misure in questione, acconsenta a ritornare in detto Stato");
- non subordinare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione in materia di misure cautelari alla verifica della doppia incriminabilità (non escludendo quindi dalla verifica della doppia incriminabilità le sole categorie dei reati elencati nella decisione quadro);
- nell'applicare l'ordinanza cautelare europea, di estendere a tutti i reati il mandato di arresto europeo.

Il contesto normativo europeo

La decisione quadro 2009/829/GAI fa parte di un pacchetto di misure legislative adottate nel 2008 e nel 2009 ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

Come sottolineato dalla stessa Commissione europea, ogni anno decine di migliaia di cittadini sono sottoposti a procedimenti penali per presunti reati o condannati in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'intervento delle istituzioni europee si è ritenuto pertanto necessario affinché, in uno spazio comune europeo di giustizia basato sulla fiducia reciproca, venga garantito il diritto per le persone sottoposte a procedimento penale e non residenti nello Stato del processo di non ricevere un trattamento diverso dai residenti.

Le decisioni quadro complementari alla decisione in oggetto sono:

- la decisione quadro [2008/909/GAI](#) del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (*decisione quadro sul trasferimento dei detenuti*), la quale, da un lato, consente a uno Stato membro di eseguire una pena detentiva pronunciata in un altro Stato membro nei confronti di una persona che resta nel primo Stato membro e, dall'altro, istituisce un sistema per trasferire i detenuti condannati verso lo Stato membro di cui sono cittadini o in cui risiedono abitualmente (o verso un altro Stato membro con cui hanno stretti legami) al fine di scontare la pena detentiva;
- la decisione quadro [2008/947/GAI](#) del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di

sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (*decisione quadro sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive*), la quale si applica a molte misure alternative alla detenzione e alle misure che agevolano la liberazione anticipata (fra cui, il divieto di frequentare determinate località, l'obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile, istruzioni riguardanti la residenza, la formazione o l'esercizio di un'attività professionale).

Nessi operativi esistono, inoltre, fra le decisioni quadro citate e la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la quale impone che ciascuna autorità giudiziaria nazionale riconosca ed esegua, dopo controlli minimi ed entro tempistiche prestabilite, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Paese dell'UE.

Per il recepimento di quest'ultima e delle precedenti due decisioni quadro v. lo schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (**A.G. 232**).

Il 5 febbraio 2014, la Commissione europea ha pubblicato una **Relazione** "sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare" ([COM\(2014\) 57](#)), in cui ha fra l'altro richiesto ai Paesi dell'UE che non avessero già adottato le misure necessarie per attuare le decisioni quadro di provvedere al più presto⁸.

Lo scopo della relazione era quello di valutare lo stato di attuazione delle decisioni quadro nel contesto del potere della Commissione di avviare procedure d'infrazione a decorrere dal 1° dicembre 2014⁹, e di fornire quindi una valutazione preliminare delle legislazioni di recepimento nazionali comunicate alla Commissione.

La relazione evidenziava che il livello di attuazione dei tre strumenti legislativi era "tutt'altro che soddisfacente". In particolare, sottolineava che "il recepimento parziale e incompleto ostacola l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore della giustizia penale, tradendo peraltro le aspettative legittime dei cittadini dell'Unione – soprattutto quelli oggetto di mandato di arresto europeo in fase pre-processuale – che sono privati di uno

⁸ La redazione della Relazione era fra l'altro prevista all'art. 26 della decisione quadro in oggetto.

⁹ Data di fine del periodo transitorio di cui al protocollo 36 del trattato di Lisbona.

strumento prezioso per ridurre l'impatto negativo sulla loro vita derivante dal fatto di essere indagati o imputati in un altro Stato membro. Parallelamente, tale situazione preclude la possibilità di conseguire l'obiettivo delle decisioni quadro, ossia garantire la giustizia favorendo nel contempo la riabilitazione sociale delle persone indagate o condannate". Rilevava, infine, che "l'attuazione tardiva è deprecabile in quanto le decisioni quadro potrebbero comportare una riduzione delle pene detentive irrogate dai giudici ai non residenti, il che permetterebbe non soltanto una diminuzione del sovraffollamento carcerario – e quindi un miglioramento delle condizioni di detenzione – ma anche, di conseguenza, un risparmio notevole nei bilanci stanziati dagli Stati membri alle strutture detentive".

Con la decisione [2014/858/UE](#), del 1° dicembre 2014, il **Regno Unito** e l'**Irlanda del Nord** hanno comunicato la propria volontà di partecipare ad alcuni atti dell'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'*acquis* di Schengen. Fra questi figura la decisione quadro 2009/829/GAI.

3. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Il contenuto

Mediante lo schema di decreto legislativo in oggetto si intende dunque dare attuazione alla delega conferita al Governo dalla **legge di delegazione europea per il 2014** ([legge 9 luglio 2015, n. 114](#)) nella parte in cui essa prescrive il recepimento della **decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare**.

Nell'ordinamento italiano, il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ha già ricevuto prime importanti applicazioni con la [legge 22 aprile 2005, n. 69](#), recante *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri* e con il [decreto legislativo del 7 settembre 2010, n. 161](#), contenente *Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*. Inoltre, il suddetto principio di reciproco riconoscimento informa anche lo schema di decreto legislativo attualmente sottoposto al parere parlamentare che reca *Disposizioni per*

conformare il diritto intorno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa al principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (A.G. 231), con il quale l'A.G. 233 ha varie analogie.

Le norme dell'ordinamento italiano appena richiamate e l'A.G. 231, però, disciplinano situazioni processuali penali diverse da quella di chi, essendo residente in uno Stato, sia sottoposto in un altro Stato membro a procedimento penale in relazione al quale vi siano necessità di sorveglianza in attesa della celebrazione del processo.

Pertanto, la **Decisione Quadro 2009/829/GAI** e l'A.G. 233 che è volto a recepirlo nell'ordinamento italiano costituiscono uno strumento nuovo, ovvero una terza possibilità rispetto alle due sole finora previste per situazioni di questo genere: detenzione cautelare oppure circolazione senza controllo.

Secondo quanto prefigurato dalla **Decisione Quadro 2009/829/GAI** e l'A.G. 233, lo Stato membro che ha in corso un procedimento giudiziario contro una persona può trasmettere la decisione sulle misure cautelari, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la persona in parola ha la residenza legale o la dimora abituale, ai fini del relativo riconoscimento e sorveglianza.

Con le nuove disposizioni in materia, viene perseguito l'obiettivo di sorvegliare i movimenti di un imputato, di assicurare in tal modo il regolare corso della giustizia, la comparizione dell'interessato in giudizio e di migliorare la protezione delle vittime e della collettività. Inoltre, si intende rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza con il ricorso, ove sussistano le condizioni per farlo, a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare. Le nuove disposizioni, inoltre, sono volte a evitare una disparità di trattamento tra coloro che risiedono nello Stato del processo, giacché attualmente la persona non residente potrebbe per ciò solo ricevere un trattamento peggiore, ovvero essere assoggettata a misure di custodia cautelare che invece sarebbero risparmiate a persona residente.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 Capi, 18 articoli e due Allegati. Esso è strutturato in maniera un po' diversa rispetto alla **Decisione Quadro 2009/829/GAI** che, invece, è formata da 29 articoli. Come emerge dalla *Tabella di concordanza* allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, le differenze strutturali sono legate principalmente a tre fattori.

In primo luogo, alcuni articoli della **Decisione Quadro 2009/829/GAI** non richiedono disposizioni di attuazione.

In secondo luogo, talora si è ritenuto superfluo tradurre in una disposizione normativa interna le indicazioni recate dalla Decisione Quadro, trattandosi di procedure di comune applicazione da parte degli Stati membri.

In fine, talune disposizioni raggruppate dalla Decisione Quadro 2008/947/GAI in un articolo apposito sono inserite dallo schema di decreto legislativo in altri

punti dell'articolato nel suo insieme. Inoltre, nel caso specifico dell'**articolo 21** (*Consegna dell'interessato*) **della Decisione Quadro 2009/829/GAI**, si è scelto di applicare una norma già presente nell'ordinamento italiano.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*) individua l'oggetto dello schema di decreto ovvero sia l'attuazione della Decisione Quadro 2009/829/GAI.

L'articolo 2 consiste in una serie di definizioni. Esso corrisponde perciò al contenuto dell'**articolo 4 della Decisione Quadro**, con poche differenze di scarso rilievo.

Gli **articoli 2 e 3** della **Decisione Quadro 2009/829/GAI**, rispettivamente rubricati *Obiettivi* e *Tutela dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna*, non hanno corrispettivi nell'articolato dell'A.G. 233 poiché non recano disposizioni da attuare. In questa sede di analisi del contenuto dello schema di decreto legislativo italiano, ci si limita ad osservare che gli *Obiettivi* fissati dall'**articolo 2 della Decisione Quadro** sono quelli riassunti nella parte introduttiva del presente paragrafo. Per approfondimenti sugli articoli **articoli 2 e 3** della **Decisione Quadro 2009/829/GAI**, si rimanda alla precedente analisi articolo per articolo della Decisione stessa.

Ai sensi dell'**articolo 3, comma 1**, dello schema di decreto legislativo, le autorità competenti di parte italiana per il perseguimento delle finalità della Decisione Quadro europea nonché della norma attuativa nazionale sono il Ministero della Giustizia e l'autorità giudiziaria. I **commi 2 e 3 dell'articolo 3** dello schema delineano le rispettive funzioni assegnate al Ministero e all'autorità giudiziaria. La trasmissione e la ricezione dei provvedimenti giudiziari in materia di misure alternative alla detenzione cautelare nonché gli appositi certificati (**di cui all'Allegato I**) e la relativa corrispondenza spettano al Ministero, ma entro certi limiti, stabiliti dallo schema in esame, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In quest'ultimo caso, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta però a informare il Ministero.

Si osserva che l'articolo 3 non indica i destinatari della trasmissione ad opera del Ministero; pertanto, questi ultimi potrebbero essere anche stranieri. L'indeterminatezza - come si vedrà esaminando gli articoli 5 e 6 dell'Atto del Governo n. 233 - si riflette su quale sia il soggetto italiano che debba provvedere riguardo alle trasmissioni all'estero di decisioni sulle misure cautelari (ai sensi degli articoli 5 e 6 quest'ultimo compito sembra essere attribuito al pubblico ministero). La questione si pone in termini analoghi all'articolo 3 dell'A.G.231, anch'esso sottoposto al parere del Parlamento.

L'articolo 4 dello schema di decreto, composto da un unico comma, elenca dettagliatamente obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari alla persona sotto processo. Tale elenco, in sei punti, riproduce l'analogo elenco di cui all'articolo 8, comma 1, della Decisione Quadro

2009/829/GAI con poche variazioni di natura formale. *Si valuti se, stando alla formulazione dell'articolo 4 dello schema nonché allo schema di decreto legislativo nel suo insieme, l'Italia rinunci a esercitare la sorveglianza di ulteriori misure cautelari che, oltre a quelle indicate nei sei punti predetti, è consentita ad ogni Stato membro dall'articolo 8, comma 2, della Decisione Quadro 2009/829/GAI.*

Gli **articoli 5 e 6** dello schema in esame si occupano della competenza interna per le trasmissioni all'estero delle decisioni sulle misure cautelari e delle condizioni delle trasmissioni stesse.

Spetta al p.m. presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari trasmettere tale decisione all'autorità dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale o abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volontà di rientrare in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione è disposta in favore dell'autorità di altro Stato membro, in cui l'interessato voglia trasferirsi, purchè tale autorità abbia consentito (**articolo 5**).

La trasmissione all'estero viene disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione (**articolo 6, comma 1**). La trasmissione è disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta. Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria italiana procedente compie gli accertamenti necessari (**articolo 6, comma 5**).

Si osserva che in base agli articoli 5 e 6 è il pubblico ministero che provvede alla trasmissione all'estero, mentre all'articolo 3 è previsto che sia il ministero della giustizia a provvedere alla trasmissione. In base all'articolo 7 dello schema di decreto il Ministero svolge funzioni di inoltro della decisione sulle misure cautelari.

L'**articolo 7** dello schema di decreto regola il procedimento di trasmissione. Esso prevede che il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero sia inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato debitamente compilato di cui all'**Allegato I**, al Ministero della Giustizia che, a sua volta, lo inoltra all'autorità competente dello Stato di esecuzione (previa traduzione nella lingua di questo Stato).

In base al comma 3, il p.m. può ritirare il certificato sul provvedimento adottato purchè non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità dell'altro Stato comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato e tali termini siano superiori a quelli corrispondenti in Italia. Viene quindi disciplinata la comunicazione del ritiro del certificato.

In caso di mancato riconoscimento della decisione italiana sulle misure cautelari da parte di un altro Stato membro, il Ministero della Giustizia - se ne è informato- ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria italiana che ha emesso il provvedimento.

L'**articolo 8** riguarda gli effetti del riconoscimento (o della cessazione di competenza dopo il riconoscimento) delle decisioni sulle misure cautelari assunte dall'autorità giudiziaria italiana da parte di uno Stato membro.

Il **comma 1 dell'articolo** concerne il caso in cui una decisione italiana sulle misure cautelari venga riconosciuta da un altro Stato membro. Quando ciò si verifica, l'autorità giudiziaria italiana, avuta notizia dell'avvenuto riconoscimento, non è più tenuta ad adottare provvedimenti ai fini della sorveglianza degli obblighi e delle disposizioni impartiti (salvo che nel caso, precisato dal comma stesso, di ritiro del certificato).

Il **comma 2** disciplina invece il caso in cui uno Stato membro comunichi la cessazione della propria competenza per l'esecuzione della decisione italiana, o perché la persona interessata non risiede né dimora più in quello Stato, o perché sia intervenuta una modifica delle misure cautelari disposte dall'Italia tale da avere fatto venire meno una corrispondenza con le analoghe misure previste dalla legislazione di quello Stato, oppure ancora per scadenza dei termini massimi di sorveglianza delle misure cautelari fissato dalla legislazione di quello Stato. Nell'eventualità della suddetta cessazione di competenza, dichiarata da un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza.

Spetta all'autorità giudiziaria italiana decidere in ordine alla proroga, revoca della decisione sulle misure cautelari, alla modifica degli obblighi e delle prescrizioni e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva con la medesima forza.

Si osserva che, che mentre l'articolo 11 della Decisione Quadro 2009/829/GAI prevede al comma 3 che, nei precedenti casi di cessazione di competenza da parte dello Stato di esecuzione, quest'ultimo e lo Stato di emissione si consultano al fine di evitare ogni interruzione di sorveglianza delle misure cautelari, lo schema di decreto italiano non fa riferimento espresso a consultazioni del genere. In base alla tabella di concordanza che corredata lo schema di decreto legislativo, l'omissione sarebbe volontaria, in quanto è stato ritenuto superfluo tradurre l'indicazione del predetto comma 3 in una disposizione normativa interna, nel presupposto che si tratti "di una procedura di comune applicazione in tale materia".

La cessazione di competenza da parte italiana, invece, è regolata dall'articolo 15 (v. *ultra*).

L'**articolo 9** dello schema di decreto riguarda la competenza a livello nazionale sulle richieste di riconoscimento e di sorveglianza provenienti dall'estero. In questi casi, la competenza a decidere sul riconoscimento dei provvedimenti pervenuti e sul trasferimento della sorveglianza è attribuita alla corte d'appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza oppure ha espresso l'intenzione di volersi trasferire in vista dell'esecuzione delle

misure domiciliari. E' possibile però che la corte d'appello rilevi la propria incompetenza; in tal caso, essa lo dichiara con ordinanza e trasmette gli atti alla corte d'appello competente, dandone tempestivamente informazione alle autorità dello Stato di emissione, anche attraverso la collaborazione del Ministero della Giustizia.

L'**articolo 9** dello schema è strettamente connesso all'**articolo 12 (Procedimento)**, e perciò si ritiene utile esaminare subito quest'ultimo.

L'**articolo 12** fissa la competenza della corte d'appello che si pronuncia sulle richieste di riconoscimento provenienti da altri Stati membri (**comma 1**), prevede che la corte stessa possa, tramite il Ministero della Giustizia, richiedere allo Stato di emissione integrazioni della documentazione trasmessa (**comma 2**) e disciplina lo svolgimento del procedimento nonché gli eventuali ricorsi (**commi da 3 a 7**). La corte d'appello decide senza formalità sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e dei relativi atti allegati. Sono fatte salve le circostanze nelle quali il termine non possa essere rispettato.

Le decisioni della corte d'appello vengono trasmesse al procuratore generale e sono impugnabili nelle forme indicate dall'articolo 22 della legge n. 69/2005. Pertanto, possono essere impugunate dal difensore della persona interessata oppure dal procuratore generale, i quali possono ricorrere in cassazione entro dieci giorni dalla conoscenza legale delle decisioni in questione. Nell'eventualità di ricorso in cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato per un periodo di trenta giorni, che è equivalente a quello entro cui la corte di cassazione deve decidere. Tuttavia, possono darsi situazioni nelle quali la corte di cassazione sia impossibilitata a rispettare il termine suddetto. In tali casi eccezionali, il presidente della corte di cassazione informa le autorità dello Stato di emissione ed il termine è prorogato di venti giorni. La decisione definitiva è trasmessa al Ministero della Giustizia, che ne informa lo Stato di emissione.

L'**articolo 10** dello schema elenca le condizioni per il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari. Tali condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, sono tre. La prima è che la persona interessata abbia la residenza legale o abituale nello Stato italiano o abbia manifestato la volontà di stabilirvisi in vista dell'esecuzione delle misure cautelari.

La seconda è che il fatto per cui è stata emessa la decisione sulle misure cautelari costituisca reato anche secondo l'ordinamento italiano (tale valutazione sarà indipendente dalla denominazione del reato stesso).

La terza è che la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti con le misure cautelari siano compatibili con la legislazione italiana.

In base al comma 3, tuttavia, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni sono incompatibili con la normativa italiana per corrispondenti reati, la corte d'appello procede ai necessari adeguamenti, informandone l'autorità

competente dello Stato di emissione, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione.

Si valuti se occorra esplicitare che, pur nell'osservanza del carattere minimale delle deroghe, gli adeguamenti debbano comunque garantire il riallineamento degli obblighi alla disciplina italiana.

L'adeguamento, comunque, non comporterà alcun aggravamento degli obblighi e delle prescrizioni imposti alla persona interessata, né in termini di contenuto né di durata.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, così come il corrispondente articolo 14 della Decisione Quadro 2009/829/GAI, reca una lunga serie di deroghe al principio della doppia punibilità (per usare la terminologia dello schema di decreto, ovvero della doppia incriminazione; oppure ancora della doppia incriminabilità, secondo la terminologia della Decisione Quadro).

In base al suddetto principio, ai fini dell'estradizione passiva il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori. Tuttavia, già in passato si è derogato da tale principio, sia a livello di normativa dell'Unione europea, sia a livello di legislazione nazionale. Lo si è fatto, ad esempio, con l'**articolo 8, comma 1, della citata legge n. 69/2005 sul mandato di arresto europeo**, secondo il quale scatta la consegna obbligatoria dell'arrestato, anche indipendentemente dalla sussistenza della doppia incriminazione, per una lunga serie di fatti puniti per i quali sono previste pene o misure privative della libertà personale pari o superiori a tre anni. Stessa cosa si è ripetuta con il citato **decreto legislativo 161/2010 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)**, **articolo 11 (Deroghe alla doppia punibilità)**, che si è esplicitamente richiamato **all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69**.

Anche la **Decisione Quadro 2008/947/GAI** sul riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle relative misure e sanzioni sostitutive, nonché l'**A.G. 231** destinato a recepirlo, attualmente sottoposto al parere parlamentare, recano deroghe al principio della doppia punibilità (o doppia incriminabilità).

L'articolo 11 dell'Atto del Governo n. 233, dunque, prevede che le richieste in ordine a determinati reati possano dare luogo a riconoscimento anche a prescindere dalla doppia incriminazione. E' condizione necessaria per il riconoscimento in deroga che la sanzione penale prevista nello Stato di emissione per il reato in oggetto abbia una durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e sia interessata una delle fattispecie di reato elencate analiticamente nello schema di decreto. Tra le fattispecie per le quali è prevista la deroga ricordano l'associazione per delinquere, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico d'armi, la frode, la criminalità ambientale, l'omicidio volontario, la violenza sessuale, il dirottamento di navi o di aerei, il sabotaggio.

Per l'elenco completo delle fattispecie, composto da 32 voci in totale, si rimanda al testo dell'articolo 11 dello schema di decreto.

Alcune fattispecie risultano non del tutto coincidenti, almeno sotto il profilo testuale, a quelle indicate nella decisione quadro.

Nella tabella che segue sono messe a confronto le denominazioni dei reati compresi nell'elenco della decisione quadro e le formulazioni non coincidenti, utilizzate dallo schema di decreto.

<i>Reati elencati nella decisione quadro (art. 14)</i>	<i>Reati corrispondenti, elencati nello schema di decreto A.G. 233 (art. 11)</i>
Partecipazione a un'organizzazione criminale	Associazione per delinquere
Riciclaggio di proventi di reato	Riciclaggio
Falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro	Falsificazione e contraffazione di monete
Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea
Rapimento, sequestro e cattura di ostaggi	Sequestro di persona
Furto organizzato o rapina a mano armata	Furti organizzati o con l'uso di armi
Racket ed estorsione	Estorsione
Contraffazione e pirateria di prodotti	Contraffazione e pirateria in materia di prodotti
Dirottamento aereo o di nave	Dirottamento di nave o aeromobile

Spetta alla corte d'appello accertare la corrispondenza tra la definizione dei reati per cui è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

L'articolo 13, comma 1, dello schema indica i casi nei quali la corte d'appello italiana può rifiutare il riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari che le sono pervenute:

- assenza delle condizioni prescritte o dei reati per cui è consentito, qualora i fatti non siano previsti come reati anche dalla legislazione italiana (lettera a);
- carenze nel certificato trasmesso dall'autorità dello Stato di emissione (lettera b);
- violazione del *ne bis in idem* (lettera c);

- avvenuta prescrizione del reato (lettera d);
- sussistenza di una causa di immunità riconosciuta dalla Stato italiano (lettera e);
- misura irrogata nei confronti di persona non imputabile per l'età, secondo la legge italiana (lettera f).

Il **comma 2** prevede che, nei casi d previsti dalle lettere a), b), c) del comma 1, la corte d'appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulti l'autorità competente dello Stato di emissione e le richieda ogni informazione utile, anche tramite il Ministero della Giustizia.

Si osserva che, nell'elencazione dei motivi di rifiuto del riconoscimento elencati dall'articolo 13 dello schema, sussiste una differenza rispetto alle disposizioni del corrispondente articolo 14, comma 1, lettera d), della decisione quadro 2009/829/GAI. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione diverge dalla legislazione dello Stato di emissione.

L'articolo 14 dello schema in esame è dedicato agli effetti del riconoscimento. Il **comma 1** afferma che, quando la corte di appello italiana provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni sia disciplinata dalla legge italiana.

In base al comma 2 dell'articolo 14, l'autorità italiana che provvede alla sorveglianza è il procuratore generale presso la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento.

E' il procuratore generale stesso ad informare - anche tramite il Ministero della Giustizia - l'autorità competente dello Stato di emissione di eventuali inosservanze degli obblighi e delle prescrizioni imposti, nonché di altri elementi tali da comportare la revoca delle decisioni o la modifica delle prescrizioni imposti. Per fornire tali informazioni, il procuratore generale si avvarrà di un modulo di cui all'Allegato II dello schema di decreto legislativo in esame.

Con **l'articolo 15**, lo schema di decreto disciplina i casi di cessazione della competenza dell'autorità giudiziaria italiana sull'esecuzione: lo Stato italiano considera cessati i suoi poteri di sorveglianza in una serie di ipotesi.

La prima è che l'interessato abbia stabilito la residenza legale e abituale fuori dall'Italia. La seconda riguarda il caso in cui non si trovi più sul territorio italiano. La terza riguarda il caso in cui lo Stato di emissione abbia modificato gli obblighi e le prescrizioni impartiti in modo tale che essi non rientrino più fra quelli previsti dalla nostra legislazione e, di conseguenza, la nostra autorità giudiziaria abbia rifiutato di esercitare i nuovi obblighi e prescrizioni richiesti. La quarta riguarda la scadenza dei termini massimi di sorveglianza delle misure

cautelari previsti dalla legislazione italiana. La quinta e ultima riguarda il caso in cui lo Stato di emissione non abbia dato risposta entro termini ragionevoli a comunicazioni di parte italiana circa l'inosservanza da parte della persona interessata di obblighi e prescrizioni, tale da comportare il riesame o la revoca della decisione sulle misure cautelari o quanto meno la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Si rammenta che, mentre l'articolo 11, comma 3, della decisione quadro prevede che il ritorno della competenza sulla sorveglianza delle misure cautelari dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione comporta una consultazione tra i due Stati al fine di evitare, per quanto possibile, ogni interruzione della sorveglianza delle misure cautelari, in base allo schema di decreto la cessazione da parte italiana dell'esecuzione della sorveglianza risulta automatica e non si fa riferimento alla suddetta consultazione con le autorità dello Stato di emissione.

L'**articolo 16 dello schema di decreto** pone a carico dell'Italia le spese per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sul territorio nazionale, uniformandosi alla regola dettata dall'**articolo 25 della Decisione Quadro 2009/829/GAI**. Sulla questione delle spese, la *Relazione tecnica* di natura economico-finanziaria che accompagna lo schema di decreto segnala la possibilità di ricorrere alle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente iscritte sull'U.d.V. 1.1 *Amministrazione penitenziaria - Interventi*, con particolare riferimento al capitolo 1761. Il capitolo indicato reca uno stanziamento pari a 88.19 milioni di euro per l'anno 2015, di 86,09 milioni per il 2016 e i 85,82 per il 2017.

Si ricorda che U. d. V. è l'acronimo di Unità di Voto, denominazione che ha sostituito quelle di U. P. B, ovvero Unità Previsionali di Base che si usava in passato.

Si segnala che l'U.d.V. 1.1 *Amministrazione penitenziaria - Interventi* ed il capitolo 1761 sono le medesime risorse ordinarie cui si dovrebbe ricorrere per l'**Atto del Governo n. 231**, anch'esso all'esame del Parlamento, stando alla *Relazione tecnica* di natura economico-finanziaria che accompagna quest'ultimo.

A sua volta, l'**articolo 17** dello schema in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, ovvero esclude l'insorgenza di nuovi oneri a carico dello Stato.

L'**articolo 18 (Norme applicabili)** stabilisce che, per quanto non previsto dal decreto legislativo, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'**Allegato I, menzionato dagli articoli 3 e 7 dello schema**, consiste in un certificato da usare per la comunicazione delle informazioni salienti relative ad ogni singolo caso (l'Allegato I, in sostanza, è un insieme di voci, campi da riempire e caselle da barrare).

L'**Allegato II**, citato all'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, è un modulo ideato appositamente per le comunicazioni relative alla violazione di

obblighi e prescrizioni inerenti alle misure cautelari oppure alla sussistenza di altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di ulteriori decisioni.

Relazioni e pareri allegati

Le relazioni che corredano l'Atto del Governo n. 233 sono: la *Relazione illustrativa*; una *Tabella di concordanza* tra la Decisione Quadro 2009/829/GAI e l'Atto del Governo in esame; l'*Analisi Tecnico-Normativa*; l'*Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)*; la *Relazione tecnica*.

Conformità con la norma di delega

La norma di delega, vale a dire la [legge 9 luglio 2015, n. 114](#) (**legge di delegazione europea 2014**), **articolo 1**, non reca principi e criteri direttivi, salvo che per eventuali nuove spese, ma lo **schema di decreto legislativo presentato dal Governo** reca, al suo **articolo 17**, la clausola di invarianza finanziaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell'**articolo 117 della Costituzione**, lo Stato ha legislazione esclusiva sui rapporti dello Stato con l'Unione europea, su ordine pubblico e sicurezza (ad esclusione della polizia amministrativa locale), su giurisdizione e norme processuali e su ordinamento civile e penale.

Secondo l'*Analisi Tecnico-Normativa* che accompagna l'Atto del Governo in esame, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali; non vi sono profili di incompatibilità con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, in quanto la materia delle norme processuali e penali è riservata alla competenza dello Stato.

Inoltre, sempre secondo la suddetta *Analisi Tecnico-Normativa*, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'**articolo 118 della Costituzione**.

Profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea

L'*Analisi tecnico-normativa* del provvedimento fornita dal Governo riferisce che:

- l'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo e mira ad attuare, nell'ordinamento interno, le disposizioni contenute nella decisione quadro 2009/829/GAI;
- non risultano procedure di infrazione sul medesimo oggetto da parte della Commissione europea;

- non risultano procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto;
- l'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali;
- non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto;
- data l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione europea¹⁰.

¹⁰ Si ricorda, tuttavia, la sopra citata Relazione della Commissione europea, la quale ha in allegato un documento di lavoro nel quale sono riportate una tabella riepilogativa dello stato di attuazione delle decisioni quadro e una tabella con le dichiarazioni degli Stati membri al riguardo. Vd. *Commission Staff Working Document - Tables "State of play" and "Declarations"* ([SWD\(2014\)34](#)).